



ISTRUZIONI OPERATIVE E MODULISTICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

A seguito dell'emanazione del nuovo Regolamento Prestazioni d'opera e nell'ottica di uniformare le procedure relative al conferimento degli incarichi, che richiedono molteplici adempimenti da parte delle strutture conferenti, si è proceduto a rivedere la modulistica presente sul sito – area riservata – Servizio Affari Generali - richiamando al contempo le principali fasi del procedimento di riferimento.

PREMESSA

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la pubblica amministrazione deve avvalersi, e normalmente si avvale, del proprio personale dipendente e della propria organizzazione. Tuttavia in presenza di specifici presupposti e comunque in ipotesi ben circoscritte è consentito affidare lo svolgimento di determinate attività a soggetti estranei attraverso il conferimento di **incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.**

La legge che, in via generale, disciplina tale materia è l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 più volte modificato nel corso di questi ultimi anni.

Art. 7, commi 6, 6 bis e 6 quater, D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente **determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.***

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

.....omissis.....

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.



DISPOSIZIONI SPECIALI ed ESCLUSIONI DAL CAMPO di APPLICAZIONE della DISCIPLINA GENERALE

La disciplina di cui all'art. 7, commi 6, 6bis e 6 quater del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., riguardante il conferimento di incarichi individuali a soggetti estranei, con contratti di lavoro autonomo, "riconducibili sia alle prestazioni ex art. 2222 c.c. che all'art. 2230 c.c." (rif. Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008) e cioè al contratto d'opera o alla prestazione d'opera intellettuale, **costituisce norma di carattere generale** che si applica cioè a tutte quelle fattispecie **non disciplinate da specifiche disposizioni di legge**.

Sono perciò ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 6 E S.S. DEL D.LGS. 165/2001

- 1) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (esclusione disposta dallo stesso art. 7. comma 6 quater, del D.Lgs. 165/2001) – materia riservata all'amm.ne centrale -;
- 2) **gli appalti e l'affidamento dei servizi di cui al d.lgs. 50/2016;**
- 3) gli incarichi di docenza – materia riservata all'amm.ne centrale -;
- 4) le collaborazioni studentesche ex art. 13 L. 390/91 – materia riservata all'amm.ne centrale -;
- 5) gli assegni di ricerca – materia riservata all'amm.ne centrale -;
- 6) rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'amministrazione – materia riservata all'amm.ne centrale -;
- 7) **le prestazioni professionali consistenti nella resa dei servizi o adempimenti obbligatori per legge, *sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.***

In relazione a tutte le tipologie escluse vanno ovviamente seguite le procedure stabilite dalla normativa speciale di riferimento.

Nel senso sopra indicato il Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare 2/2008, più volte citata, afferma quanto segue:

*"l'articolo 7, comma 6 e seguenti, **costituisce la disciplina generale** in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche, per quanto riguarda l'evidenza pubblica."*

Infine, prima di passare ad illustrare il procedimento in tutte le sue fasi, si ritiene utile stabilire e fissare gli **elementi distintivi fra l'appalto di servizi regolato dal d.lgs. 50/2016** e il conferimento di incarichi individuali regolato **dall'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001**.

Detto ciò va affermato in via di principio quanto segue:

L'incarico individuale, contemplato dall'art. 7 D.Lgs. 165/2001, si configura in via generale come contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. e ss. (contratti di lavoro autonomo), rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore.

L'appalto di servizi, contemplato dal d.lgs. 50/2016, invece ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

In via generale quindi è possibile ricorrere alla disciplina prevista dal d.lgs. 50/2016 quando il prestatore ha la qualifica di imprenditore (anche ditta individuale), mentre si dovrà ricorrere alla disciplina delle collaborazioni esterne quando il prestatore è persona fisica o libero professionista.

Differenza tra lavoro autonomo ed appalto:

Nel contratto di lavoro autonomo assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore .

Il contratto di appalto ha invece per oggetto una prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti imprenditori muniti di un'organizzazione di fattori produttivi



FASI DEL PROCEDIMENTO E MODULISTICA

PROPOSTA

La proposta deve provenire dal soggetto responsabile del progetto/programma e va indirizzata al Direttore della struttura cui afferisce il proponente (Direttore di Dipartimento, Facoltà, Centro di Servizio, Centro di Ricerca e Servizio) o al Direttore Generale se la proposta proviene dagli Uffici dell'Amministrazione Centrale e deve contenere **tutti i seguenti elementi** (Modello All. 1):

1) **Tipologia dell'incarico individuale**

Il proponente deve specificare a quale tipologia di **incarico individuale di lavoro autonomo** intende ricorrere.

Secondo il tenore letterale della legge – art. 7 D. Lgs. 165/2001 – ed un costante orientamento interpretativo, **gli incarichi individuali di lavoro autonomo** possono avere:

natura occasionale

natura coordinata e continuativa

Sui tratti salienti dell'una e dell'altra categoria, in relazione ai quali si fa espresso rinvio all'art. 2 del vigente regolamento "prestazioni d'opera" - visibile sul sito web alla voce "Ateneo, Statuti, regolamenti, normativa" - particolarmente significativa è la definizione che di esse dà il Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 2/2008, che afferma quanto segue:

*"Si ha **collaborazione occasionale** nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, **spesso con contenuto professionale**, che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove "il contatto sociale" con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.*

*Diversamente la **collaborazione coordinata e continuativa**, che qualora il committente sia una pubblica amministrazione è sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale."*

Sono quindi compresi negli **incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale**

☛ sia i contratti d'opera ex art 2222 c.c.

☛ sia i contratti d'opera intellettuale, cosiddette prestazioni professionali ex art. 2229 e ss c.c.

Art. 2222 c.c. (contratto d'opera)

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Elementi caratteristici del contratto d'opera art. 2222 c.c. sono: l'**autonomia**, intesa come discrezionalità tecnica ed indipendenza gerarchica verso il committente; la **personalità del lavoro**; l'**oggetto**, cioè il compimento dell'opera, ed il **corrispettivo**.

Art. 2229 c.c. (Esercizio professioni intellettuali)

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Elementi caratteristici della prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 e ss. c.c.) sono la natura professionale e il carattere intellettuale e tecnico della prestazione (Corte Cassazione febbraio 1988), cioè quando concorrono l'elemento soggettivo dell'iscrizione del prestatore in un albo professionale e quello oggettivo della natura tecnica ed assolutamente esclusiva dell'attività del professionista. Accanto alle professioni intellettuali, che la legge definisce "attività professionali protette", vi sono altre attività professionali, anche esse intellettuali, il cui esercizio "non postula l'iscrizione in appositi albi elenchi professionali".



2) Oggetto dell'incarico

Il proponente deve indicare l'oggetto dell'incarico, specificandone gli elementi caratterizzanti della prestazione.

In particolare **dovrà essere messa in evidenza la correlazione dell'oggetto dell'incarico ad obiettivi e progetti specifici.**

Qualora poi l'attività oggetto della prestazione rientri in un apposito programma di ricerca, il proponente dovrà indicare espressamente l'attinenza della prestazione al progetto di ricerca.

Lo stesso vale per l'attività di ricerca commissionata dall'esterno ed in genere per tutta l'attività svolta per prestazioni a favore di terzi. I conferimenti di incarichi, in quest'ultimo caso, dovranno gravare sulla quota spese.

La necessità che il proponente specifichi ed evidenzi l'oggetto dell'incarico e la sua **corrispondenza "ad obiettivi e progetti specifici e determinanti"** dell'amministrazione conferente, discende dalla stessa norma - art. 7, comma 6, lett. a), D. Lgs. 165/2001 - e costituisce **un presupposto di legittimità che deve essere preventivamente accertato "dandone puntuale ed esaustivo riscontro nella motivazione del provvedimento di conferimento"**

3) Motivazioni dell'affidamento

Il proponente **deve motivare adeguatamente** la richiesta, specificando la necessità di dover ricorrere al conferimento di un incarico individuale esterno.

Nello specifico dovrà dichiarare:

● preliminarmente che il ricorso al conferimento d'incarico esterno sarà preceduto da una reale ricognizione delle risorse umane disponibili attraverso un "avviso di conferimento di incarico" da pubblicare sul sito dell'Ateneo aperto a tutto il personale dell'Università in possesso dei requisiti richiesti;

Fra i presupposti oggettivi, va posto un particolare rilievo **all'accertamento preliminare che deve essere compiuto sull'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili.**

In particolare la carenza di professionalità interne va verificata attraverso una preventiva rigorosa ricognizione delle proprie strutture, cioè degli organici effettivi e della organizzazione del lavoro; inoltre il concetto di "carenza" va inteso anche come impossibilità oggettiva di utilizzare o di meglio impiegare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione (*Corte dei Conti - Sezione Lazio - Deliberazione 1868 del 6.10.2009*).

● che la prestazione, in caso di esito negativo della ricognizione, ha **natura temporanea e altamente qualificata** - art. 7, comma 6, lett. c), D. Lgs. 165/2001 -;

Una particolare menzione merita anche il requisito oggettivo dell'alta qualificazione di cui alla lett. c) della norma sopracitata, richiamando, a tale scopo, l'interpretazione fatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare 5/2006 che precisa quanto segue:

*"Le amministrazioni, nello svolgimento delle proprie competenze, potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, **quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo.** Pertanto, tali esigenze dovranno essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l'apporto di prestazioni **professionali altamente qualificate** quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno, ad esempio verificandone la presenza attraverso la valutazione dei curricula del personale in servizio."*

In senso conforme anche la Corte dei Conti in varie deliberazioni, fra tutte si cita il parere n. 3 del 29/3/2007, che afferma quanto segue: *"Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come successivamente modificato, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, solo per prestazioni altamente qualificate. Questo presupposto, al pari degli altri, è richiesto sia per i rapporti di lavoro autonomo di tipo occasionale, sia per quelli con le caratteristiche proprie della collaborazione coordinata e continuativa."*



- a) i requisiti professionali e curriculari necessari per l'individuazione, tramite procedura comparativa, dell'incaricato
- b) i titoli valutabili
- c) le modalità selettive (titoli oppure titoli e colloquio)
- d) le indicazioni delle materie o del contenuto dell'eventuale colloquio.

In relazione **al profilo professionale necessario** per l'espletamento della prestazione, va evidenziato quanto dispone lo stesso art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, in relazione **al requisito soggettivo** occorrente per il legittimo conferimento dell'incarico.

Infatti, l'attività oggetto dell'incarico, per essere legittimamente conferita può essere resa solo da parte di soggetti di "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria" (requisito soggettivo).

La formulazione attuale dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 in merito al requisito della specializzazione universitaria, è il seguente:

"... ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

*.....
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore."*

Posto ciò, sull'argomento giova richiamare la logica sottostante la previsione normativa del requisito soggettivo della "particolare e comprovata specializzazione universitaria", che è quella "di rendere gli incarichi esterni più rispondenti alle esigenze di alta professionalità connesse con la loro reale ratio, evitarne l'utilizzo per compiti di basso profilo che favorirebbero il formarsi di precariato....." (Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione 28/2008).

Va da sè quindi che come regola generale **è necessario il possesso da parte dell'incaricato della laurea magistrale** (rif. Circolare Direttore Amministrativo n. 10407 del 24/04/2008 visibile sul sito internet alla voce Ateneo Sezione Circolari di interesse generale) con le **eccezioni** previste dalla stessa norma che riguardano attività che debbono essere svolte:

- 1) da professionisti iscritti in ordini o albi (commercialisti, geometri, etc);
- 2) da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo;
- 3) da soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali;
- 4) da soggetti che operino nel campo dell'attività informatica;
- 5) da soggetti che operino a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,

Precisa la Corte dei Conti nella deliberazione 38/2009 Sezione Regionale Veneto che "al di fuori di tali ipotesi derogatorie, assume valenza generale il requisito professionale della particolare e comprovata specializzazione universitaria, che richiede come requisito minimo la laurea specialistica (cd "laurea magistrale") o comunque una laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento, a questa equiparata ex lege.

Con la disposizione così novellata si amplia la platea dei soggetti a cui possono essere conferiti incarichi, anche se privi della specializzazione universitaria, ma va posta attenzione sul fatto che rimangano fermi tutti gli altri presupposti previsti dalla norma (alta qualificazione e particolare e comprovata specializzazione), e, soprattutto, va accertata la maturata esperienza nel settore, attraverso l'esame di documentati curricula - Corte dei Conti delib. 37/2009 -.

La proposta deve, poi, contenere una serie di elementi che, oltre a comprovare la legittimità del conferimento, sono indispensabili per determinare il contenuto del contratto di lavoro autonomo.



5) Luogo di svolgimento della prestazione e tipo di rischio cui è soggetto il collaboratore

Occorre indicare il luogo della prestazione: l'incarico spesso viene svolto nei locali dell'Università, ma può essere svolto anche altrove.

Inoltre, se il contratto **assume la natura di una "collaborazione coordinata e continuativa"** è indispensabile l'indicazione del tipo di posizione INAIL cui è sottoposto il collaboratore, fra quelli relativi alla posizione dell'Università, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si riportano qui di seguito i codici P.A.T. assegnati all'Università:

1. codice P.A.T. (Posizione Ass. Territoriale) 10642091 c.c. 99 corrispondente alla voce 0611 (attività didattica, corsi, master, tutor);
2. codice P.A.T. (Posizione Ass. Territoriale) 10642092 c.c. 44 corrispondente alla voce 0612 (attività di ricerca in genere, analisi, collaudi, , prove sui materiali in laboratori di ricerche scientifiche);
3. codice P.A.T. (Posizione Ass. Territoriale) 10642093 c.c. 90 corrispondente alla voce 0722 (attività che prevedono l'utilizzo di macchine da ufficio e strumenti informatici, di calcolo elettronici e meccanografici addetti ai video terminali.)

6) Durata del contratto

E' necessario specificare la durata del contratto.

Si sottolinea che la durata del contratto, che non deve superare quella prevista dal progetto cui la prestazione è correlata.

7) Referente o responsabile dei risultati

E' necessario individuare il referente dell'attività dell'incaricato, cioè colui che firmerà la dichiarazione di regolare esecuzione necessaria ai fini del pagamento.

Il referente o responsabile dei risultati non sempre coincide con la figura del responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 s.m.e i. che di solito è il Segretario Amministrativo o il Direttore del Dipartimento.

8) Spesa complessiva presunta del contratto e compenso del collaboratore

Deve essere indicata la spesa complessiva presunta del contratto, (spesa complessiva degli oneri fiscali, previdenziali o assicurativi a carico sia dell'ente che del collaboratore) e deve essere altresì indicato il compenso lordo percipiente (importo del contratto con oneri a carico del collaboratore).

Il compenso proposto deve essere inoltre quantificato in relazione alla prestazione d'opera da compiere e dichiarato congruo con l'impegno richiesto al prestatore.

Con riguardo ai punti 6), 7) e 8) si cita *"la giurisprudenza della Corte dei Conti, in sede di controllo e in sede giurisdizionale"* che nell'elaborare i *"criteri per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterni"* ha fatto espresso riferimento :

- *all' indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;*
- *all'indicazione della durata dell'incarico;*
- *alla proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione".*



9) Imputazione della spesa

È necessario indicare il capitolo/fondo di imputazione della spesa che deve essere coerente con il progetto ed obiettivo specifico che rende necessario il conferimento dell'incarico individuale con contratto di lavoro autonomo e che deve presentare adeguata copertura finanziaria

10) Modalità di pagamento del compenso

Occorre individuare le modalità di pagamento del compenso sulla base dell'oggetto della prestazione e delle modalità di svolgimento della stessa.

Allegato 1): *“Schema tipo (utilizzabile da parte dei Centri di Gestione e dei Centri di Spesa dell'Ateneo) di richiesta di autorizzazione a conferire ad un soggetto estraneo un incarico individuale di lavoro autonomo*

RICOGNIZIONE INTERNA ALL'ATENEO

Il Direttore della struttura analizza la proposta di incarico e ne esamina i caratteri e le finalità, quindi, prima di sottoporre all'Organo competente ad autorizzare per materia e valore la prestazione¹, PROCEDE con proprio ATTO a fare una RICOGNIZIONE fra le risorse umane a disposizione, sia all'interno della struttura che in tutto l'Ateneo, PER VERIFICARE l'impossibilità di poter utilizzare il personale in servizio sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. A tal fine il Direttore della Struttura (Dipartimento, Facoltà, Centro di Servizio, Centro di Ricerca e Servizio), per il tramite della Ripartizione amministrativa, o il Direttore Generale (Uffici dell'Amministrazione Centrale), procede ad inviare all'indirizzo csi@univpm.it l'avviso di conferimento di incarico secondo il fac simile predisposto (Mod. Allegato “1a”).

L'avviso rimarrà affisso sul sito www.univpm.it - Ateneo - Concorsi e selezioni - Concorsi vari - Avvisi per il personale interno e sul sito del Dipartimento di ... /Facoltà di /Centro di ... dell'Ateneo e/o della Struttura per un periodo non inferiore ai 10 giorni e sarà inoltre visibile in un'apposita sezione dell'area riservata sotto Servizio Affari Generali con la dicitura Avvisi conferimenti di incarichi.

Il Direttore della Struttura o il Direttore Generale, scaduto il termine di pubblicazione dell'Avviso, valuta le eventuali disponibilità del personale in servizio ed accerta l'indisponibilità soggettiva ed oggettiva di risorse (Mod. Allegato 1b); quindi procede all'invio della proposta all'Organo competente per materia e valore ad autorizzare la proposta di conferimento di incarico¹.

¹ Consiglio di Dipartimento, di Facoltà, del Centro per gli incarichi proposti dalle strutture medesime fino all'importo di € 25.000,00 - Consiglio di Amministrazione per gli incarichi proposti dagli Uffici dell'Amministrazione centrale e/o dalle strutture didattiche scientifiche per importi superiori a € 25.000,00



AUTORIZZAZIONE ORGANO DELIBERANTE

L'autorizzazione deve provenire da parte **dell'organo deliberante competente per materia e valore** e cioè:

- Consiglio del Centro di Gestione (Facoltà, Dipartimenti, Azienda Agraria, Comitato per lo Sport Universitario) per incarichi di importo fino ad € 25.000,00 - compenso lordo percipiente -;
- Consiglio del Centro di Spesa (C.A.D., C.S.I., C.S.A.L.) per incarichi di importo fino ad € 25.000,00 - compenso lordo percipiente -;
- Consiglio del Centro Interdipartimentale di Ricerca, Consiglio del Centro Interdipartimentale di Servizi, Consiglio del Centro Interuniversitario con sede amministrativa presso un Dipartimento di questa Università, per incarichi di importo fino ad € 25.000,00 - compenso lordo percipiente -;
- Consiglio di Amministrazione per incarichi di importo superiore ad € 25.000,00 - compenso lordo percipiente - o per gli incarichi dell'Amministrazione.

L'atto di autorizzazione da parte dell'organo deliberante deve essere **adeguatamente motivato e deve recepire integralmente tutti i requisiti di legittimità**, sia quello soggettivo della comprovata specializzazione universitaria, che quelli oggettivi, così come elencati dall'art. 7, comma 6, lett. da a) a d) del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..

Art. 7, commi 6, , D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.

"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

*.....
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
....."*

Una recente deliberazione della Corte dei Conti - deliberazione 38/2009 Sez. Regionale Veneto - afferma quanto segue:
"La nuova formulazione dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 elenca alle lettere da a) a d) una serie di requisiti che costituiscono presupposti di legittimità ai fini del conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma....."

Quindi,

*"In sede di conferimento dei singoli incarichi l'ente deve necessariamente accertare preventivamente la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 7 comma 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, **dandone puntuale ed esaustivo riscontro nella motivazione del provvedimento di conferimento....** Inoltre, il compenso da corrispondere all'incaricato dovrà essere comunque proporzionato all'utilità conseguita dall'amministrazione."*

Peraltro **si richiama l'attenzione sulla necessità** che nella delibera di autorizzazione si faccia espresso riferimento anche **all'accertamento preliminare dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili, attraverso una reale ricognizione.**

In particolare la carenza di professionalità interne va verificata attraverso una preventiva rigorosa ricognizione delle proprie strutture, cioè degli organici effettivi e della organizzazione del lavoro, inoltre il concetto di "carenza" va inteso anche come impossibilità oggettiva di utilizzare o di meglio impiegare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione (Corte dei Conti - Sezione Lazio - Deliberazione 1868 del 6.10.2009)..



Altro presupposto necessario è quello dell'alta qualificazione in relazione al quale si riporta il già citato parere della Corte dei Conti . n. 3/2007 che afferma quanto segue:

"Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come successivamente modificato, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, solo per prestazioni altamente qualificate. Questo presupposto, al pari degli altri, è richiesto sia per i rapporti di lavoro autonomo di tipo occasionale, sia per quelli con le caratteristiche proprie della collaborazione coordinata e continuativa."

Da quanto sopra detto deriva, come logico corollario, che il conferimento di incarichi individuali per lo **svolgimento di funzioni ordinarie** è **illegittimo** nonché **causa di responsabilità amministrativa per il Direttore del Centro di Responsabilità Amministrativa che ha stipulato il contratto**, responsabilità che prescinde dall'accertamento del danno.

Dice in particolare la Corte dei Conti Sez. Veneto nella deliberazione 38/2009:

"Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Gli incarichi esterni, infatti, devono far fronte a esigenze eccezionali e temporanee, che non possono in alcun modo coprire i fabbisogni ordinari e le esigenze di carattere duraturo, cui gli enti sono tenuti a dare risposta attraverso la programmazione triennale del fabbisogno del personale, o attraverso la riqualificazione professionale del personale interno, secondo il noto principio di "autosufficienza organizzativa".

L'atto di autorizzazione deve perciò contenere i seguenti elementi:

1. I riferimenti normativi

Vanno cioè richiamate le norme poste a base del provvedimento;

2. Il richiamo espresso dei presupposti di legittimità

Vanno cioè riportati tutti i presupposti di legittimità previsti dalla normativa di riferimento;

3. Il richiamo espresso dell'atto di richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico individuale di lavoro autonomo

Attraverso il richiamo di tale atto, che può anche costituire parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo, deve essere esplicitato l'iter logico che fa ritenere **sussistenti tutti i presupposti di legittimità**, senza i quali l'autorizzazione mancherebbe di fondamento giuridico.

4. Il preventivo accertamento dell'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili attraverso una reale ricognizione.

L'accertamento deve essere fatto preventivamente da parte del Direttore della struttura sulla base delle dichiarazioni contenute nella richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico individuale di lavoro autonomo. Esso consiste in una dichiarazione **del Direttore della struttura** preceduta da un avviso di conferimento di incarico aperto a tutto il personale interno in possesso dei requisiti richiesti - modello allegato 1a) e 1b) -.

5. Durata, luogo, oggetto e compenso.

6. Copertura finanziaria.

7. Il responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la figura contemplata dalla Legge 241/1990 e s.m. e i. e dal relativo Regolamento applicativo dell'Università Politecnica delle Marche, all'art. 10 ("Compiti del Responsabile del procedimento").



Allegato 2): Schema tipo (utilizzabile da parte dei Centri di Gestione e dei Centri di Spesa dell'Ateneo) di delibera di autorizzazione al conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo EMANAZIONE BANDO e NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE

L'emanazione del bando e la nomina della commissione di valutazione **devono essere fatti attraverso apposito provvedimento**. Competente ad emanare il bando ed a nominare la commissione di valutazione è il **Direttore della struttura** e cioè:

- il Direttore del Centro di Gestione (Facoltà, Dipartimenti, Azienda Agraria, Comitato per lo Sport Universitario);
- il Direttore del Centro di Spesa (C.A.D., C.S.I., C.S.A.L.);
- il Direttore del Consiglio del Centro Interdipartimentale di Ricerca, il Direttore del Consiglio del Centro Interdipartimentale di Servizi, il Direttore del Consiglio del Centro Interuniversitario con sede amministrativa presso un Dipartimento di questa Università;

Il comma 6 bis dell'art. 7 D-Lgs. 165/2001 introduce l'obbligo per l'amministrazione conferente di prevedere procedure comparative per la scelta dell'incarico adeguatamente pubblicizzate e da svolgersi secondo criteri obiettivi trasparenti predeterminati.

Secondo il costante orientamento della Corte dei Conti, il ricorso a tali procedure deve essere generalizzato, potendosi prescindere da esse solo in presenza di particolari ed eccezionali circostanze.

Il nostro regolamento prevede che si possa prescindere dalla procedura comparativa, oltre che per l'unicità della prestazione (di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni) anche per incarichi per seminari, conferenze e attività di formazione ai dipendenti della Pubblica Amministrazione in base al combinato disposto degli artt. 7 e 53 del D.Lgs. 165/2001, nonché per gli incarichi di carattere esclusivamente occasionale il cui corrispettivo sia inferiore a € 300,00 all'anno nei confronti dello stesso prestatore, fermi restando i presupposti generali per il conferimento dell'incarico.

Il provvedimento di emanazione del bando deve contenere

- in premessa

1. I riferimenti normativi

Vanno cioè richiamate le norme poste a base del provvedimento;

2. Il richiamo espresso dei presupposti di legittimità

Vanno cioè riportati tutti i presupposti di legittimità previsti dalla normativa di riferimento;

3. Gli estremi del provvedimento di autorizzazione al conferimento dell'incarico individuale di lavoro autonomo, attraverso l'espletamento di una procedura comparativa

4. Il responsabile del procedimento

- nel dispositivo

1. L'emanazione del bando

Il testo integrale del bando dovrà essere allegato al provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale.

2. Il disciplinare dell'incarico individuale di lavoro autonomo (facoltativo)

3. Il responsabile del procedimento

4. La copertura finanziaria



Allegato 3): *Schema tipo (utilizzabile da parte dei Centri di Gestione e dei Centri di Spesa dell'Ateneo) di decreto direttoriale di emanazione del bando.*

Allegato 4): *Schema tipo (utilizzabile da parte dei Centri di Gestione e dei Centri di Spesa dell'Ateneo) del bando.*

Allegato 5): *Schemi tipo (utilizzabile da parte dei Centri di Gestione e dei Centri di Spesa dell'Ateneo) dei disciplinari di incarico individuale:*

5.a) incarico individuale con contratto di lavoro autonomo occasionale

5.b) incarico individuale con contratto di lavoro autonomo professionale

5.c) incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa

Il provvedimento di nomina della commissione **va fatto dopo la scadenza del bando**, per ottemperare ai principi di trasparenza ed imparzialità.

Per la nomina della commissione giudicatrice deve essere osservato quanto dispone l'art 35 - *bis* del d.lgs. 165/2001 in base al quale non possono far parte della Commissione, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II del Libro secondo del Codice penale.

Pertanto i commissari devono rendere le relative dichiarazioni secondo lo schema allegato 6) *bis*.

Allegato 6): *Schema tipo (utilizzabile da parte dei Centri di Gestione e dei Centri di Spesa dell'Ateneo) di decreto direttoriale di nomina della commissione giudicatrice.*

Allegato 6) bis: fac-simile dichiarazione componenti della Commissione.

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

La valutazione dei candidati viene fatta da una commissione, nominata dal Direttore della Struttura su proposta del richiedente la procedura comparativa.

Per i componenti la commissione di valutazione non è previsto alcun compenso.

Le norme che regolano i lavori della commissione sono quelle proprie previste per le commissioni di concorso.

Di tutte le operazioni concorsuali va redatto apposito verbale firmato dal presidente e da ciascun componente, siglato in ogni pagina.

Tale verbale fa fede fino a querela di falso.

Terminata la selezione dei candidati, attraverso la valutazione dei soli titoli oppure per titoli e colloquio secondo quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo, il Presidente della commissione trasmette gli atti ed il risultato al direttore della struttura per la loro approvazione.

.

APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE e STIPULA DEL CONTRATTO

Il direttore della struttura ricevuto il verbale da parte del Presidente della commissione, verificata la regolarità formale degli stessi, provvede con proprio provvedimento ad approvare gli atti della commissione ed a dichiarare il vincitore della selezione.



In sequenza poi provvederà a stipulare il contratto, previa presentazione da parte del prestatore dell'apposita dichiarazione riguardante la sua posizione fiscale, assicurativa e contributiva, in relazione alla quale verrà adattato lo schema contrattuale.

All'atto della stipula del contratto il prestatore dovrà rendere la dichiarazione di cui all'art. 15 d.lgs. 33/2013 s.m.i..

Allegato 7): *Schema tipo (utilizzabile da parte dei Centri di Gestione e dei Centri di Spesa dell'Ateneo) di decreto direttoriale di approvazione degli atti della commissione giudicatrice ed individuazione del vincitore della selezione..*

Allegato 7) bis: dichiarazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013 s.m.i.

PUBBLICITA' SUL SITO, ANAGRAFE PRESTAZIONI, CONTO ANNUALE, RELAZIONE ANNUALE e TRASPARENZA D.LGS. 33/2013

Con decorrenza aprile 2010, gli adempimenti connessi alla PUBBLICITA' sul SITO, all'ANAGRAFE delle PRESTAZIONI, al CONTO ANNUALE e alla RELAZIONE ANNUALE, introdotta quest'ultima dalla Legge n. 102/2009, sono automaticamente effettuati dall'amministrazione centrale grazie all'elaborazione dei dati immessi in UGOV.

I dati così inseriti saranno trattati dall'Area Affari Generali e rapporti con il SSN – Ripartizione Affari Istituzionali: Dott.ssa Paola Brunori, tel 071 2202232 e-mail p.brunori@univpm.it ; Sig.ra Orietta Gobbi tel 071 2202333 e-mail o.gobbi@univpm.it -.

Si ricorda che dovranno essere inviati all'indirizzo e-mail affari.istituzionali@univpm.it, con riferimento agli incarichi conferiti, i curricula dei collaboratori oscurando i dati sensibili e personali e la dichiarazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013 s.m.i, ai fini della prescritta pubblicazione sul sito web di Ateneo.

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE ove dovuta MODELLO LAV al Centro per l'impiego

La legge 4 novembre 2010 n. 183, all'art. 5 , 1° comma, ha modificato i termini di adempimento previsti dalla normativa – art. 9 bis, D.L. 510/1996 – per effettuare le comunicazioni obbligatorie – Mod. LAV Centro per l'impiego - stabilendo che “Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente”.

Pertanto da ora in poi è possibile procedere alla compilazione e trasmissione telematica del Mod. LAV al Centro per l'impiego dei contratti per incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione degli stessi.